

# COMUNE DI FAGNANO OLONA

## PROVINCIA DI VARESE

### *Regolamento per l'affidamento di incarichi* *(art. 3, comma 56, L. n. 244/2007 e s.m.i.)*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC N. 141/27.10.2008


MODIFICATO CON DELIBERAZIONE GC N. 47/.....9 MAR. 2010

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N. 47 DEL 9 MAR. 2010


IL SINDACO

IL SEGRETARIO

(Marco Ronzari)



(Dott.ssa Michelina Di Matteo)



## Indice

<i>Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 - Programma annuale per l'affidamento degli incarichi</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 3 – Limite di spesa</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 4 - Ricorso ai collaboratori esterni</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 6 - Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 7 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 8 - Modalità e criteri di svolgimento della selezione</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 9 - Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 10 - Disciplinare di incarico</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 12 - Esclusioni</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 13 – Durata del contratto</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 14 – Efficacia dei contratti di consulenza</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 15 – Pubblicizzazione degli incarichi</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 15 bis - Estensioni</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 16 - Disposizioni finali</i>	<i>pag. 9</i>

\*\*\*\*\*

## LIMITI, CRITERI E MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI

### *Articolo 1*

#### *Oggetto, finalità, ambito applicativo*

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale (di seguito denominati "incarichi"), a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, nonché il relativo regime di pubblicità.

### *Articolo 2*

#### *Programma annuale per l'affidamento degli incarichi.*

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 55 della Legge 24.12.2007 n. 244, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, approva il programma annuale per l'affidamento degli incarichi.
2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.

### *Articolo 3*

#### *Limite di spesa*

1. Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, è stabilito nella deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione.
2. Il rispetto del limite massimo di cui al comma 1 è verificato e attestato dal Responsabile del Servizio di ragioneria.
3. Per le collaborazioni di natura coordinata e continuativa va altresì tenuto conto degli specifici limiti di spesa di personale posti dalla leggi finanziarie.

### *Articolo 4*

#### *Ricorso ai collaboratori esterni.*

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili dei Settori/Servizi che intendono avvalersene (di seguito "Responsabili competenti"), i quali possono ricorrervi:
  - solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, se trattasi di incarichi di studio, ricerca e consulenze;
  - entro i limiti di spesa di cui all'art. 3 del presente regolamento;
  - nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano Esecutivo di Gestione;
  - in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di Governo.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio ed in presenza dei presupposti di legittimità nel seguito dettati. Non possono essere conferiti per lo svolgimento di attività ordinarie, per le quali vige il principio dell'"autosufficienza".
3. È possibile attivare gli incarichi in argomento solo a condizione che da questi non si generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente ed il Comune nel suo complesso.

*Articolo 5*  
*Presupposti per il conferimento di incarichi.*

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale solo se di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento al Comune;
  - b) l'oggetto di cui alla lettera a) deve corrispondere a obiettivi e progetti specifici e determinati, coerenti con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione comunale;
  - c) il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea, nonché particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni. Si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria nell'ipotesi di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. Resta fermo, anche per queste fattispecie, l'obbligo di accertare, previamente, il requisito della maturata esperienza nello specifico settore;
  - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
  - f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare al Comune dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
  - g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal successivo art. 9;
  - h) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.

*Articolo 6*  
*Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne.*

1. Allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente, viene seguita la seguente procedura:
  - a) il Responsabile competente invia ai Responsabili degli altri Settori/Servizi ed al Segretario generale una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l'apporto del collaboratore esterno, precisando altresì le caratteristiche professionali e curriculari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico;
  - b) i Responsabili degli altri Settori/Servizi ed il Segretario Generale forniscono una documentata e motivata illustrazione dell'esito, positivo o negativo, dell'accertamento.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dal Responsabile competente. Gli atti della verifica sono citati e allegati alla determinazione di affidamento dell'incarico.

*Articolo 7*  
*Selezione degli esperti mediante procedure comparative.*

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
2. Il Responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per almeno quindici giorni consecutivi, salvo casi di urgenza da motivare. Ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dal Responsabile competente.
3. Nell'avviso sono evidenziati:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi dell'attività amministrativa del Comune;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) la durata dell'incarico;
  - d) il luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
4. Nel medesimo avviso è indicato il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, il giorno dell'eventuale colloquio ed i criteri che lo disciplinano.
5. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, occorre:
  - a. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
  - b. godere dei diritti civili e politici;
  - c. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta e/o della maturata esperienza nello specifico settore (ove si prescinde dalla specializzazione universitaria).
6. I requisiti di cui al precedente comma possono essere autocertificati dall'interessato ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il modello di domanda allegato all'avviso.
7. La domanda di partecipazione, in carta libera, con firma non autenticata, può essere compilata utilizzando il fac-simile allegato all'avviso di selezione; deve contenere l'indicazione del possesso dei requisiti richiesti.

Alla domanda devono essere allegati:

  - il curriculum firmato
  - l'offerta economica
  - fotocopia di un documento di riconoscimento
  - altri atti (anche in fotocopia) che il candidato ritiene di allegare, utili alla selezione.
8. La domanda può essere presentata direttamente al protocollo del Comune, pervenire a mezzo posta o a mezzo fax o per posta elettronica certificata.

*Articolo 8*  
*Modalità e criteri di svolgimento della selezione.*

1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione delle candidature il Responsabile competente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta da Dirigenti e Funzionari, che vi partecipano a titolo gratuito, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con determinazione motivata del Responsabile competente.
4. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.
5. Dell'esito della selezione è data notizia all'Albo Pretorio comunale, con pubblicazione sul sito internet del Comune e con comunicazione ai soggetti che vi hanno partecipato.

*Articolo 9*  
*Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa.*

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, il Responsabile competente può conferire incarichi diretti di assistenza legale e tecnica, senza l'esperimento delle procedure di selezione, oltre che nei casi di esclusione già previsti, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a) quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative di cui ai precedenti articoli, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
  - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

*Articolo 10*  
*Disciplinare di incarico.*

1. Il Responsabile competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
  - a) le generalità del contraente;
  - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
  - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
  - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
  - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;

- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali modifiche;
  - g) l'ammontare del compenso per la prestazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
  - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
  - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento;
  - j) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
  - k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
  - l) il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso della prestazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per il Comune. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

#### *Articolo 11*

##### *Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.*

1. Il Responsabile competente accerta periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a fasi di sviluppo mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile competente verifica l'assenza di ulteriori oneri previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### *Articolo 12*

##### *Esclusioni*

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 quater dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei Nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative:
  - a) gli incarichi conferiti ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000 (uffici di supporto agli organi di direzione politica);
  - b) gli appalti di lavori o di beni e servizi, di cui al D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);
  - c) gli incarichi conferiti a liberi professionisti, avvocati esterni all'Amministrazione, di rappresentanza in giudizio e patrocinio giudiziale (allegato 2B del D.Lgs. 163/2006);

- d) gli incarichi per prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesta;
- e) le attività meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (partecipazione a convegni e seminari, attività di formazione diretta ai dipendenti, incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, ...).

### *Articolo 13*

#### *Durata del contratto.*

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
2. Il committente può prorogare la durata del contratto, ove ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

### *Articolo 14*

#### *Efficacia dei contratti di consulenza.*

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della Legge 24.12.2007 n. 244 i contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante. Alla pubblicazione provvede il Responsabile competente.

### *Articolo 15*

#### *Pubblicizzazione degli incarichi.*

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 54 della Legge 24.12.2007 n. 244, per i collaboratori esterni e gli incarichi di consulenza, per i quali è previsto un compenso, è prevista la pubblicazione sul sito web del Comune dei relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Di tale pubblicazione, effettuata dal Responsabile competente, si dà atto nella determinazione di liquidazione del corrispettivo. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile competente.
2. Ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001, il Comune è tenuto a comunicare i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.
3. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione almeno semestrale di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
4. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso erogato.

*Articolo 15 – bis*  
*Estensioni*

1. Le società in house, costituite o costituende, devono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia di incarichi prescritti dal presente regolamento.

*Articolo 16*  
*Disposizioni finali.*

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.

\*\*\*\*\*